

quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 23.000,00 di multa per i reati di associazione a delinquere aggravata e di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina; considerato che l'istante ha interamente scontato la pena detentiva inflittagli con la suddetta sentenza (si veda il certificato in atti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), mentre non ha ancora ottemperato al pagamento della suindicata pena pecuniaria;

considerato che con provvedimento della Corte di Assise di appello di Catania del 23.11.21, oggetto della presente opposizione, è stata rigettata la richiesta di nulla osta al rilascio del passaporto, ai sensi dell'art. 3, lett. d) L.1185/1967;

OSSERVA:

Ritiene la Corte di dover rivedere il proprio avviso circa la richiesta di nulla osta al rilascio del passaporto avanzata nell'interesse di _____, e ciò per le seguenti ragioni.

Recita la lettera d) dell'art.3 della legge n.1185 del 1987 (norme sui passaporti) che non possono ottenere il passaporto: *“coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto”*.

Tale previsione non costituisce una pena accessoria, ma è una forma di garanzia finalizzata all'esecuzione della condanna penale ed ha, precipuamente, lo scopo di garantire che il condannato non si sottragga all'esecuzione della pena recandosi in luoghi sui quali non è esercitata la sovranità dello Stato italiano.

Ciò che legittima la restrizione è dunque la necessità, per lo Stato, di rendere effettiva e agevolmente eseguibile la pronuncia di condanna (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 14 luglio 2015 n. 3532; T.A.R. Veneto, sez. III – 31 gennaio 2018 n. 102).

Il Consiglio di Stato (sez. III, 6 giugno 2012 n. 3348) ha chiarito al riguardo che “il divieto di rilascio del passaporto, stabilito dall'art. 3 della legge n. 1185/1967, è correlato ad una condanna penale, ma non costituisce una sanzione penale, neppure

accessoria”, di talché “lo stesso art. 3 non può dunque essere inteso come una norma di carattere penale, o processual-penale, e quindi la sua interpretazione deve rispondere a criteri teleologici (lo scopo della norma secondo l’intenzione del legislatore) anziché letterali e garantistici (favor rei, favor libertatis, etc.)”, ed ha rilevato come trattasi “di una norma di carattere essenzialmente amministrativo, correlata alla giustizia penale ma solo nel senso che il suo scopo è quello di assicurare l’effettività della sanzione penale e di evitare che il condannato si sottragga agli obblighi derivanti dalla sentenza”.

Pertanto, tale norma non può ritenersi connotata da specialità e perciò riferibile solo ai cittadini italiani, trattandosi di una norma di generale applicazione soggettiva, in quanto correlata al principio dell’obbligatorietà della legge penale nei confronti di “tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato” di cui all’art. 3 c.p. .

Tuttavia, premesse tali osservazioni preliminari, in ordine alla richiesta di nulla osta al rilascio del passaporto oggetto di opposizione occorre considerare che per il rifugiato politico vige uno statuto particolare, orientato alla massima tutela di tale categoria di persone anche attraverso la compiuta disciplina della fattispecie in esame del rilascio del titolo di viaggio, con la conseguenza dell’inapplicabilità della suddetta causa ostativa al rilascio del passaporto al cittadino anche all’analogo rilascio del “documento di viaggio” al rifugiato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

Quest’ultima norma prevede infatti che: “1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra. 2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell’identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato. 3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è

rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio”.

E, quanto a quest'ultimo terzo comma, pare evidente che il normale esercizio della potestà punitiva dello Stato e la connessa esigenza di assicurare l'effettività della pena (nel caso di specie, peraltro, pecuniaria) per dei comuni reati per i quali l'istante ha riportato condanna, non possano rientrare fra i *“gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico”*, che potrebbero invece verificarsi nel caso di soggetti condannati o indiziati per gravissimi delitti contro la personalità dello Stato ovvero collegati al terrorismo, o più in generale quando il comportamento tenuto dal rifugiato costituisca una minaccia reale, attuale e particolarmente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società o della sicurezza interna o esterna dello Stato.

Né risulterebbero fondate le obiezioni secondo cui l'interpretazione alla base del provvedimento adottato sarebbe imposta dall'esigenza di evitare discriminazioni rovesciate in danno dei cittadini italiani, ai quali la possibilità di espatriare prima di avere espiato le pene irrogategli all'interno dell'ordinamento italiano è preclusa, appunto, dall'art. 3, 1° comma lett. d) della l. 21 novembre 1967, n. 1185.

Ed infatti, la suddetta diversa interpretazione è contraria al dettato letterale dell'art. 24 del d.lgs. n. 251/2007, il quale a sua volta, si pone come adempimento di un obbligo internazionale.

Infatti, la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, ratificata in Italia il 15 novembre 1954, all'art. 28 stabilisce che: *“Gli Stati Contraenti rilasciano ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico”*.

E come già detto l'esigenza di garantire l'esecuzione della condanna penale per reati di normale pericolo per l'ordine pubblico, quali quelli per i quali è stato condannato l'opponente, non può rappresentare per lo Stato un *“impellente motivo di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico”*, rientrando, la realizzazione delle finalità

sanzionatorie, preventive e rieducative proprie della sentenza di condanna, tra gli ordinari compiti dello Stato.

Pertanto, il disposto dell'art. 24, 3° comma, del d.lgs. n. 251/2007, nel limitare il diniego di rilascio del titolo di viaggio al rifugiato a casi eccezionali, non può subire interpretazioni correttive, né sembra che possa dare adito ad interventi ad opera della Corte Costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ponendosi, tale disposto normativo, quale esecuzione da parte del legislatore nazionale di un obbligo internazionale (ex art. 117, 1° comma, Cost.) di tutela dei diritti fondamentali dei rifugiati.

Tale condizione di favore per il rifugiato politico, quanto al riconoscimento al massimo grado del diritto alla libertà di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, è inoltre giustificata dal particolare status ad esso riconosciuto dal diritto eurounitario, dalla Convenzione di Ginevra, dall'art. 10, terzo comma, della Costituzione, dal d.lgs. n. 286/1998 e dalla legislazione nazionale attuativa delle direttive dell'UE in materia, ed in ultima analisi dalla necessità di offrire, anche attraverso la riduzione dei limiti alla suddetta libertà di circolazione, una speciale protezione a cittadini di Paesi terzi che si trovano sul territorio nazionale in quanto perseguitati per motivi razziali, religiosi o politici, o comunque esposti ad una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona nel Paese d'origine. Tali garanzie connesse allo status di rifugiato e imposte da vincoli internazionali prevalgono, tranne casi eccezionali, sull'esigenza dello Stato di assicurare l'effettiva esecuzione della condanna penale (si vedano al riguardo: T.A.R. Toscana – Firenze, Sez. II, sent. (ud. 20 dicembre 2018) 9 gennaio 2019, n. 34 e T.A.R. Lombardia -Milano, Sez. III, Sent. (ud. 13-04-2021) 15-04-2021, n. 945).

In conclusione, la condanna in questione, rimasta inottemperata, a 23.000,00 euro di multa, evidentemente non può ritenersi riconducibile alle ipotesi ostative al rilascio del titolo di viaggio indicate al comma 3 del citato art. 24 del d.lgs. n. 251/2007.

Dalla disamina svolta risulta dunque che può concedersi il chiesto nulla osta al rilascio del passaporto a _____, soggetto titolare di protezione sussidiaria ex art. 24, co. 2 d.lgs. 251/2007.

P.Q.M.

Visti gli artt. 665 e segg. c.p.p.;

Accogliendo la proposta opposizione, concede a _____ il nulla osta al rilascio del passaporto.


Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al P.G. e notificato all'interessato ed al suo difensore.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Assise di appello di Catania il 24/2/2022.

Il Consigliere est.



Il Presidente



CORTE DI ASSISE DI APPELLO
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

oggi 19 APR 2022

IL CANCELLIERE
Paolino M. ...

